



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 15/06/2023

Oggetto : Comune di Arnesano c/ Pulli e Lezzi – Opposizione al provvedimento di estinzione della causa Reg. n. 3021/2016 riunito n. 3359/2016.

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	

Partecipa alla seduta Il V. Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Lorida Iacomelli.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Data 15/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Data 15/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota del 11/03/2010 (agli atti dell'Ente al prot. n. 2325 del 11/03/2010) l'arch. Giovanni PULLI e l'arch. Aniello LEZZI entrambi elettivamente domiciliati in Lecce alla Piazza L. Ariosto n.30 presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio PROVENZANO che li rappresenta e difende proponevano ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €. 7.407,33 per ciascuno oltre incarico, I.V.A ed interessi nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento instaurato contro il Comune di Arnesano;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 18 marzo 2010 ha ritenuto di resistere avverso il ricorso presentato.
- giusta Determina n° 30 del 18.03.2010 è stato conferito idoneo incarico di patrocinio legale;
- la vicenda processuale veniva definita dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 622/2012 da cui emerge la nullità del decreto ingiuntivo proposto dai Sigg.ri Pulli Giovanni e Lezzi Aniello
- con nota prot. 3592 del 09.05.2012 l' Arch. Giovanni Pulli e l'Arch. Aniello Lezzi, avendo interesse ad avviare l'azione innanzi al Collegio Arbitrale dichiarato competente ai sensi dell'art. 810 c.p.c. dichiaravano di nominare il proprio arbitro nella persona dell'Avv. Fabio Frassanito – P.tta Romano 13 – Monteroni di Lecce invitando il Comune di Arnesano in persona del suo sindaco pro tempore a voler procedere, nel termine previsto dalla citata norma, alla nomina del proprio arbitro;
- la Giunta Comunale con deliberazione n.88 del 30 maggio 2012 ha ritenuto di procedere alla nomina di un arbitro e ad un legale conferendo idonei incarichi per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia *de quo*.
- con provvedimento del 12 luglio 2013 il collegio arbitrale si era espresso sulla controversia citata, contenendo le seguenti conclusioni: (il collegio arbitrale - n.d.r.) *1) determina il valore della controversia in € 14.814,64 (quattordicimilaottocentoquattordici/64); 2) accoglie la domanda degli istanti, nei limiti di cui in parte motiva, e , per l'effetto, condanna il Comune di Arnesano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di ciascuno di essi, la somma di € 7.407,32, oltre accessori di Legge ed interessi legali dal dì della proposizione della domanda; 3) condanna il Comune di Arnesano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.625,00, oltre accessori di legge e spese vive documentate in atti; pone definitivamente a carico del Comune di Arnesano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, le spese del funzionamento del collegio arbitrale che si liquidano con separata ordinanza. Il Collegio, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere a favore dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 241, c.9 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, dichiara che il valore della controversia è pari ad € 14.814,64 (quattordicimilaottocentoquattordici/64);*
- il legale all'uopo incaricato ha trasmesso nota prot. 8617 del 07.11.2013 in cui si rileva che il collegio arbitrale ha interpretato in maniera errata la clausola contenuta nell'art. 6 della convenzione seguita alla determina n. 16 del 12 febbraio 2004;
- la Giunta Comunale con deliberazione n.155 del 07 Novembre 2013 ha, per le motivazioni espresse nel provvedimento giuntale che qui si intendono richiamate, ritenuto di impugnare il lodo arbitrale innanzi alla Corte di Appello di Lecce;
- con nota prot. 1079 del 06.02.2014 il Sindaco di Arnesano riscontrava la nota prot. 380 del 16.01.2014 dell'Avv. Provenzano in relazione alla esecuzione della pronuncia del Lodo Arbitrale del 12.07.2013, pubblicato mediante deposito presso la Camera Arbitrale per i contratti Pubblici in data 18.07.2013 e dichiarato esecutivo con provvedimento 09.09.2013 del Giudice Unico presso il Tribunale di Lecce –Sez. di Nardò per comunicare la volontà dell'amministrazione di voler liquidare e pagare in favore degli attori le somme stabilite nel lodo citato specificando che ricorrendo la fattispecie prevista dall'art.194, comma 1, lett. a), del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l'amministrazione comunale avrebbe provveduto ad adottare gli atti consiliari di competenza in relazione al riconoscimento del *debito fuori bilancio* riveniente dall'esecuzione delle conclusioni delle sentenze citate.
- giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 22.05.2014, era stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 riveniente dall'esecuzione delle conclusioni del lodo arbitrale promosso in data 06.09.2012 dall'Arch. Aniello Lezzi e dall'Arch. Giovanni PULLI, a mezzo dell'Avv. Piergiorgio PROVENZANO, e notificato al Comune di Arnesano

in data 17.10.2013 con nota Prot.n.7986, per complessivi € 31.514,54, come nel dettaglio quantificato nel dispositivo Consigliare;

- perveniva Atto di Pignoramento c/o terzi presentato per tramite dell'Avv. Provenzano e notificato al Comune di Arnesano con nota prot. n. 2046 del 10.03.2014;
- la Giunta Comunale giusto provvedimento n.55 del 11.03.2014 deliberava di resistere all'atto di pignoramento c/o terzi, trasmesso con nota prot. 2046 del 10.03.2014 conferendo un incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia *de quo*, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente alla stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- il legale all'uopo incaricato, Avv. Giovanni Greco comunicava in data 19 marzo 2015 che nel Giudizio Rg 979/2014 nell'udienza del 3 marzo u.s. Il G.E. Dott.ssa Boccuni, all'esito dell'opposizione del Comune di Arnesano e della dichiarazione del terzo, dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione...
- l'avv. Piergiorgio Provenzano, con nota prot. 1906 del 13.03.2015 avanzava atto di Precetto di Pagamento per la somma di € 35.226,22;
- giusto nota prot. 2410 del 02.04.2015 l'avv. Provenzano trasmetteva le fatture emesse dallo stesso e dai suoi assistiti per il pagamento delle somme deliberate in Consiglio Comunale specificando che le somme delle fatture emesse sarebbero state trattenute in acconto sul maggior dare specificato nella nota;
- gli uffici hanno provveduto alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto in relazione a quanto liquidato dal lodo quale titolo esecutivo e per come richiamate nella Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 20. 01.2014 (Sorte capitale, iva, cap e interessi legali);
- giusto Delibera di Giunta Comunale n°42 del 10.04.2015 si era provveduto a:
 - *resistere all'atto di precetto di pagamento, trasmesso con nota prot. 1906 del 13.03.2015 conferendo un incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente alla stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;*
 - *dare atto che l'individuazione e la nomina del legale cui conferire il mandato alle liti di cui al punto precedente spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; [...]*
- con nota prot. 4344 del 10.06.2015 è stato notificato un atto di pignoramento per un importo fino ad € 45.000,00;
- con nota prot. 4171 del 05.06.2015 l'Avv. Provenzano in relazione all'atto di pignoramento su richiamato dava atto del pagamento ai propri assistiti della somma lorda di € 9.960,75 per ciascuno e per un ammontare complessivo di € 19.921,50 comunicando che il pignoramento si sarebbe dovuto intendere per il credito vantato dai propri assistiti a titolo di rimborso spese e compensi del Collegio Arbitrale e spese e compensi della procedura esecutiva presso terzi già esperita con esito negativo, stante la dichiarazione negativa resa dal terzo.
- come già precisato con note prot. 2656 del 14.04.2015 e prot. 3620 del 15.05.2015 l'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del c.pc. e quindi, essendo un contratto pubblico e non privato non si applica la normativa prevista dagli artt. 806 e segg. bensì quella di cui all'art. 241 e seg. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- giusta nota prot. 4765 del 24.06.2015 il legale all'uopo incaricato comunicava di non aver dato seguito a quanto previsto dalla D.G.C. N° 42 del 10.04.2015 per l'intervenuto pagamento delle somme dovute dal comune e che stante la necessità di costituirsi in giudizio per far valere le ragioni del comune si rendeva disponibile ad eseguire le attività alle stesse condizioni economiche già previste nella D.G.C. n.42/2015, rinunciando nel contempo al compenso pattuito per il precedente incarico;
- giusto Delibera di Giunta Comunale n°65 del 25/06/2015, per le motivazioni espresse in premessa si è deciso di resistere all'atto di pignoramento prot. 4344 del 10.06.2015, conferendo nell'ambito della controversia *de quo*, all'incaricato all'uopo individuato;

- con nota prot.1466 del.29.02.2016 è pervenuto al Comune Ricorso per Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo da parte dell'Arch. Aniello LEZZI per la vicenda in premessa meglio specificata
- con nota prot.2207 del.18.03.2016 è pervenuto al Comune Ricorso per Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo da parte dell'Arch. Pulli per la vicenda in premessa meglio specificata;
- il legale incaricato, all'uopo contattato, ritenendo necessario opporsi alle ingiunzioni di pagamento notificati, ha chiarito che *“le censure che devono costituire base per l’opposizione sono, in via estremamente sintetica, che gli arch. Lezzi e Pulli non avrebbero dovuto pagare al collegio arbitrale quanto da questo richiesto, prima della escussione del debitore principale, <il Comune di Arnesano>, sottraendo a quest’ultimo la facoltà, riconosciutagli dalla legge, di sottoporre al vaglio del giudice la legittimità dell’ordinanza di cui trattasi. La liquidazione, effettuata dal collegio arbitrale a favore di se medesimo si pone, infatti, in una scala ben superiore ai valori previsti dall’allegato al D.M. n. 398 del 2/12/2000, dimezzati, cui il collegio avrebbe dovuto attenersi per il valore della controversia.”*
- giusto Delibera di Giunta Comunale n°50 del 07/04/2016, per le motivazioni espresse in premessa si è deciso di resistere ai Ricorsi per decreto ingiuntivo, trasmessi con nota prot. 1466 del 29.02.2016 e prot. 2207 del 18.03.2016 conferendo nell’ambito delle controversie *de quo*, all’incaricato all'uopo individuato, idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente alla stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- con nota prot.6027 del.28.07.2016 è pervenuto al Comune Atto di Pignoramento presso Terzi da parte dell'Arch. Aniello LEZZI per la vicenda in premessa meglio specificata;
- con nota prot.6303 del.11.08.2016 è pervenuto al Comune Atto di Pignoramento presso Terzi da parte dell'Arch. Giovanni PULLI per la vicenda in premessa meglio specificata;
- con nota prot.6304 del.11.08.2016 è pervenuto al Comune Atto di Pignoramento presso Terzi da parte dell'Arch. Giovanni PULLI e dell'Arch. Aniello LEZZI per la vicenda in premessa meglio specificata;
- giusta sentenza n° 1014/2016 del 21.10.2016 la Corte di Appello di Lecce ha accolto l'appello, dichiarato la nullità del Lodo Arbitrale e rigettato nel merito la domanda proposta dagli architetti Pulli e Lezzi contro il Comune di Arnesano. Ha compensato le spese del procedimento arbitrale e del giudizio di appello, mentre ha posto a carico degli architetti le spese di funzionamento del collegio arbitrale;
- a seguito di ciò la giunta comunale con proprio provvedimento n° 175 del 31.10.2016 ha deliberato:
 - *Di prendere atto della sentenza n° 1014/2016 del 21.10.2016 della corte di appello di Lecce che ha accolto l'appello, dichiarato la nullità del Lodo Arbitrale e rigettato nel merito la domanda proposta dagli architetti Pulli e Lezzi contro il Comune di Arnesano. Ha compensato le spese del procedimento arbitrale e del giudizio di appello, mentre a posto a carico degli architetti le spese di funzionamento del collegio arbitrale;*
 - *Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, di resistere agli atti di pignoramento presso terzi, trasmessi con nota prot. 6027 del 28.07.2016, prot.6303 del.11.08.2016 e prot.6304 del.11.08.2016 conferendo nell’ambito delle controversie *de quo*, all’incaricato all'uopo individuato, idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente alla stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;*
 - *di dare atto che l’individuazione e la nomina del legale cui conferire il mandato alle liti di cui al punto precedente spetta, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;[...]*
- l’opposizione nei confronti dell’arch. Pulli Giovanni veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 3359/2016 ed assegnata al Giudice di Pace Nicola Brunetti;
- l’opposizione nei confronti dell’arch. Lezzi Aniello veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 3021/2016 ed assegnata al Giudice di Pace Angela De Simone;
- con provvedimento del 21/11/2016 del Giudice di Pace Angela De Simone venivano riuniti, il giudizio iscritto al N.R.G. 3359/2016 al N.R.G. 3021/2016 e nella stessa udienza veniva disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi opposti e rinviata la causa all’udienza del 06/03/2017;
- all’udienza del 06.03.2017, il Giudice di Pace Angela De Simone ha sospeso per pregiudizialità ex art. 295 cpc, i giudizi di opposizione riuniti, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo;
- in data 07/03/2017 il legale all'uopo incaricato, Avv. Giovanni Greco con studio in Lecce in Piazza Mazzini 56, 73100 Lecce ha trasmesso copia del ricorso alla Suprema corte di Cassazione da parte dell'Avv.

Piergiorgio Provenzano – patrocinante in Cassazione – avverso alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1014/2016 pubblicata il 21/10/2016 di annullamento del lodo arbitrale.

- il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è stato definito con sentenza della Cassazione n. 2795/2023, che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1014/2016, si è provveduto a riassumere i giudizi di opposizione sospesi, per l'annullamento dei decreto ingiuntivi opposti;
- la suddetta istanza è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace avv. Carluccio, in quanto è emerso che, nelle more, il Giudice di Pace avv. De Simone, inopinatamente e senza darne comunicazione, nel 2018, aveva dichiarato, in calce al provvedimento di sospensione dei giudizi di opposizione la loro estinzione;
- verificato che tale provvedimento, non era stato comunicato alle parti, la cancelleria del Giudice di Pace ha provveduto a comunicarlo via pec in data 25/05/2023;

Tutto ciò premesso:

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- I. di prendere atto del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale definito con sentenza della Cassazione n. 2795/2023, che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1014/2016, e dell'istanza a riassumere i giudizi di opposizione sospesi, per l'annullamento dei decreto ingiuntivi opposti;
- II. di prendere atto che la suddetta istanza è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace avv. Carluccio, in quanto è emerso che, nelle more, il Giudice di Pace avv. De Simone, inopinatamente e senza darne comunicazione, nel 2018, aveva dichiarato, in calce al provvedimento di sospensione dei giudizi di opposizione la loro estinzione;
- III. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, di appellare il provvedimento disposto dal Giudice di Pace avv. De Simone, conferendo nell'ambito delle controversie *de quo* all'Avv. Giovanni Greco idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente alla stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- IV. di darsi altresì atto che le spese per le competenze professionali di cui sopra trovano copertura all'intervento cod. n. 1.01.02.03. "*Prestazioni di servizi per la segreteria*", del bilancio in esercizio provvisorio 2023 nella misura di €. 1.500,00 comprensivi di spese vive, IVA e CAP come per legge;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Il V. Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lorida Iacomelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 08/09/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 1031 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Lorida Iacomelli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Lorida Iacomelli

E' copia conforme all'originale.

Il V. Segretario Comunale
Dott.ssa Lorida Iacomelli